

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 014/CFA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AI COM. UFF. N. 067-069/CFA– RIUNIONE DEL 14 GENNAIO 2016

COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 500,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.;**
- **INIBIZIONE MESI 12 AL SIG. NICOLA SPANÒ,**

RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 39 N.O.I.F. - NOTA 2698/47 PF13-14-GT/DL DEL 22.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 145/TFT del 17.11.2015)

Con atto 2698/47pf13-14/GT/dl del 22.9.2015 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al TFT Sicilia il sig. Nicola Spanò (Presidente A.S.D. Sporting Club Messina) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 comma 1 C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.), in relazione all'art. 39 delle NOIF, per avere contravenuto all'obbligo di tesseramento di calciatori da impiegare nel Campionato Regionale di 3a Categoria al quale ha regolarmente partecipato nella stagione 2012/2013. Con la medesima nota è stata altresì deferita la sopra indicata società, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto addebitato al proprio Presidente, secondo il principio dell'immedesimazione organica.

Il TFT, con la decisione oggi impugnata, ha ritenuto provata documentalmente la violazione da parte del sig. Spanò, presidente della società, dell'obbligo di tesseramento di calciatori da impiegare nel Campionato Regionale di 3a Categoria al quale ha regolarmente partecipato nella stagione 2012/2013; in particolare ha evidenziato come dagli atti di indagine potesse evincersi come la società deferita, nella predetta Stagione Sportiva, disponeva di soli due calciatori regolarmente tesserati. Conseguentemente, in base al principio dell'immedesimazione organica, ha ritenuto che della condotta disciplinarmente rilevante del proprio presidente debba rispondere anche la società a titolo di responsabilità diretta. Conseguentemente, facendo applicazione dei principi di equità, proporzionalità ed afflittività della sanzione, come interpretati dalla giurisprudenza federale in tema di violazioni di natura analoga a quella di cui al presente giudizio - disattendendosi così quello del c.d. automatismo, finalizzato ad irrogare un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara irregolare - ha disposto a carico del sig. Nicola Spanò la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h) per mesi 12 ed a carico della Società A.S.D. Sporting Club Messina la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e della penalizzazione di 6 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso.

Avverso tale decisione hanno proposto rituale reclamo la società Messina Sporting Club ed il Sig. Nicola Spanò con un unico atto nel quale hanno dedotto, da un lato, la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa; il TFT, infatti, a loro dire, non avrebbe tenuto conto del legittimo impedimento che avrebbe impedito al difensore degli stessi reclamanti di prendere parte all'udienza di discussione davanti al Tribunale; dall'altro, la nullità del procedimento intero per non essere stata accolta la richiesta di audizione formulata dagli incolpati all'indomani della comunicazione di conclusione delle indagini disposte dalla Procura federale.

Il reclamo è palesemente infondato.

Quanto alla prima doglianza, l'esame degli atti evidenzia come il TFT, dopo avere accolto le richieste di rinvio presentate dal difensore dei deferiti per impedimento a comparire alle riunioni 3.11.2015 e 10.11.2015, ha correttamente ritenuto di non dovere accogliere l'ulteriore analoga istanza presentata dal difensore il quale, la mattina del 17.11.2015, giorno fissato per la nuova riunione in Messina, aveva fatto sapere di essere impossibilitato ad essere presente in udienza alle ore 15.30 dovendosi recarsi all'aeroporto di Catania da dove sarebbe dovuto partire alla volta di Milano con volo delle 21.10. Fermo restando che i tempi di celebrazione della riunione davanti al TFT nel pomeriggio del 17.11.2015 sono stati correttamente ritenuti dal primo Giudice compatibili con gli impegni adottati dal difensore dei reclamanti a sostegno della ennesima richiesta di rinvio del procedimento, questa Corte non può non rilevare come l'impedimento del difensore, o della persona chiamata ad assistere la parte, non impedisce a quest'ultima di comparire innanzi agli Organi di giustizia federali (artt. 33 e 34 CGS); fermo restando che le parti possono comunque presentare memorie difensive e documentazione, circostanza che, al contrario, nonostante il formale avviso, non è avvenuta nella fattispecie. Da quanto sopra emerge all'evidenza come il diritto di difesa dei deferiti non sia stato in alcun modo mortificato nella fase dibattimentale svolta innanzi al TFT.

Considerazioni di tenore analogo debbono farsi in relazione alla seconda censura.

Trattandosi di rilievo volto a mettere in discussione la validità del deferimento, occorre preliminarmente evidenziare come la relativa eccezione avrebbe potuto essere spesa nel corso del giudizio di primo grado. Il mancato svolgimento dell'eccezione provoca un evidente effetto preclusivo in questa sede. Tuttavia, a prescindere da ciò, e tenuto anche conto della natura delle ragioni del primo motivo della presente impugnazione, la Corte ritiene di dovere esaminare nel merito la censura che appare comunque palesemente infondata.

Ai sensi dell'art. 32 ter, comma 4, C.G.S. *“quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”*. Il tenore della disposizione, letta nel più ampio contesto della disciplina del procedimento, è evidente nel non volere stabilire l'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta nel momento successivo alla chiusura delle indagini quale condizione di validità del deferimento. La mancata audizione dell'incolpato da parte della Procura federale, in mancanza di esplicita previsione, non può comportare la nullità del deferimento e, conseguentemente, del procedimento, dal momento che tale audizione è preordinata all'esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l'interessato può far conoscere alla Procura federale anche mediante il deposito di una memoria; fermo restando che le medesime ragioni possono comunque essere prospettate in sede dibattimentale davanti all'Organo di giustizia il quale dovrà necessariamente tenerne conto nell'assumere la propria decisione.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dall' A.S.D. Sporting Club Messina di Messina.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO Sig. BRESCIANI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ F.C. CIVITANOVESE 1919 SSD SRL, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 91, 94 E 94TER N.O.I.F. - NOTA N. 2927/728 PF14-15 GT/DL DEL 29.9.2015 - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 4.12.2015)

Il sig. Giorgio Bresciani, che all'epoca dei fatti in contestazione rivestiva la qualifica di Direttore Generale della F.C. Civitanovese 1919 SSD S.r.l., di Civitanova Marche (MC), ha impugnato la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale, nella seduta del 3.12.2015 (e di cui al Com. Uff. n. 41/TFN del giorno successivo), con la quale gli è stata inflitta la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in senso alla Figc, a ricoprire cariche federali e a rappresentare società, per mesi sei, in ragione della ritenuta condotta tenuta in contrasto con quanto previsto dagli art. 91, 94 e 94 ter delle N.O.I.F., in relazione all'art. 1 bis, comma 1 C.G.S..

In particolare la Procura Federale ha contestato all'odierno appellante (e il Tribunale Federale Nazionale ha condiviso), da un lato, di non aver corrisposto, ai calciatori del sodalizio che precede i compensi contrattualmente previsti e, dall'altro, di aver stipulato, con alcuni tesserati della medesima società sportiva, patti extracontrattuali, di natura economica, in palese contrasto con le norme federali.

Nell'atto di deferimento del 25.9.2015 la Procura Federale ha rappresentato di aver avviato specifica istruttoria sulla base di una segnalazione di calciatori della F.C. Civitanovese che lamentavano il mancato pagamento di spettanze loro dovute dal mese di novembre 2014 e di aver reso oltremodo difficile lo svolgimento dell'attività agonistica a causa di morosità che hanno impedito la messa a disposizione di attrezzature necessarie alla loro preparazione tecnico-atletica.

Nel corso dell'istruttoria, espletata attraverso l'acquisizione di documentazione ma, soprattutto, l'escussione di tesserati e non, a vario titolo coinvolti nella difficile gestione del sodalizio, la Procura Federale ha raggiunto il convincimento che, in assenza del presidente della società, sig. Luciano Patitucci (che aveva interrotto bruscamente il proprio rapporto per asseriti contrasti con tifoseria, società civile e amministrazione comunale), la gestione della società era stata assicurata dal Bresciani, nella sua qualità di Direttore Generale il quale, in piena autonomia, aveva stipulato accordi e pattuizioni economiche con i tesserati, acquisito e impiegato somme di denaro provenienti dagli incassi delle gare disputate e sottoscritto patti in contrasto con gli accordi economici approvati dalla Federazione.

La rilevata violazione delle norme poste a presidio della corretta gestione dei rapporti economici tra i tesserati e la società, nonché del generale principio di lealtà, correttezza e probità e, ancora, del rispetto alla normativa federale, ha condotto al suo deferimento e al susseguente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale.

All'esito del dibattimento quel Collegio, come detto, ha irrogato la sanzione dell'inibizione per sei mesi, impugnata dal sig. Bresciani con il ricorso oggetto della odierna cognizione.

La difesa del ricorrente, nel suo atto impugnatorio, ha espresso, preliminarmente, la propria perplessità in ordine al mancato deferimento dei tesserati che, d'intesa col Bresciani, avrebbero in ipotesi stipulato gli accordi extracontrattuali.

Ne sarebbe scaturita, a suo avviso, un'alterazione, incomprensibile e irragionevole, della compagine dei soggetti da sottoporre a giudizio, tale da viziare la decisione resa, con la conseguente necessità di rinviare gli atti alla Procura Federale per una nuova formulazione del deferimento.

Anche a prescindere da questo profilo di illegittima cognizione, la difesa del sig. Bresciani ritiene che non possa assumersi come provata la stipulazione di accordi illeciti, mancando del tutto la controparte e la prova del raggiungimento di accordi economici illeciti.

Quanto agli omessi versamenti di stipendi e altre provvidenze, nonché al pagamento di oneri correlati alla gestione la difesa protesta la mancanza di ogni colpa da parte dirigente che avrebbe tentato, in un momento di caos completo, di onorare gli impegni assunti dalla società, a differenza del presidente ed altri dirigenti, veri responsabili della *mala gestio*.

Ha concluso chiedendo l'accertamento della mancata integrità del contraddittorio, con annullamento della decisione impugnata e rinvio degli atti – con stralcio della posizione del Bresciani – alla Procura Federale. Nel merito ha invocato l'assoluzione del sig. Bresciani da ogni addebito o, in subordine, una significativa riduzione della sanzione inflitta.

Istruito il ricorso, è stata fissata l'odierna riunione collegiale alla quale hanno partecipato, per il ricorrente, l'avv. Fabio Giotti mentre per la Procura Federale è presente l'avv. Francesco Bevivino, i quali, dopo aver richiamato le argomentazioni e i motivi adottati nei rispettivi atti, hanno concluso in modo conforme.

La Corte esaminati gli atti del ricorso e valutate appieno le motivazioni adottate, ritiene che il gravame non possa essere accolto.

Non può essere condivisa, in primo luogo, la doglianza posta dalla difesa – peraltro all'interno di altra censura riguardante la pretesa contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità del ricorrente – per quanto attiene alla mancata evocazione in giudizio di altri soggetti tesserati che, a suo avviso, avrebbero preso parte alla realizzazione della condotta violativa delle regole federali in materia di mancato pagamento di retribuzioni ai calciatori e/o nella formazione di accordi illeciti atti al riconoscimento di utilità extra contratto.

Il Tribunale Federale ha respinto, in prime cure, la medesima lamentela obiettando che all'interno di un procedimento disciplinare non vi può essere posizione litisconsortile necessaria, trattandosi di incolpati di condotte tutte autonomamente censurabili.

A tal riguardo, condivisa tale affermazione, deve comunque ricordarsi che la stessa norma posta nello sfondo della argomentazione di parte ricorrente, l'art. 102 c.p.c., è una norma non solo in bianco ma che prevede l'inutilità della eventuale decisione resa solo allorché non sia stata resa nei confronti di tutti soggetti che siano stati parti di un rapporto giuridico strutturalmente unico, di modo che chi abbia proposto la domanda non possa ottenere giustizia se alcuni dei soggetti attori sia rimasto estranei al giudizio.

Nel caso di specie, al di là del diverso ambito in cui si colloca la condotta – non una lite tra parti ma una valutazione disciplinare – v'è da dire che il comportamento posto in essere, punibile ai sensi delle norme federali, è assolutamente individuale e non unitario, sicché ognuno ne risponde per la parte che vi ha preso e nei limiti in cui la sua condotta sia considerata censurabile.

La riflessione conclusiva è, allora, che la censurata, mancata *vocatio* di soggetti terzi nulla incide sulla posizione del sig. Bresciani, al quale viene contestata una mancanza disciplinare in sé perfetta e pienamente compiuta, indipendentemente dal concorso con altri – autentico o solo supposto – e, in quanto tale, autonomamente assoggettabile a cognizione da parte di questo Collegio.

Né la conseguente decisione sarebbe inidonea a produrre gli effetti che le sono propri in ragione di un presunto, vulnerato equilibrio derivante dall'assenza di alcune parti inscindibili, poiché la sanzione irrogata è assolutamente personale e con essa si chiude, in materia satisfattiva, la domanda di giustizia proposta.

L'eventuale posizione di altri presunti correi riguarda, peraltro, la competenza dell'Organo Requirente e le sue valutazioni sono assoggettate ai controlli propri dell'ordinamento di giustizia sportiva.

Per quanto detto la specifica censura non può essere condivisa.

Nel merito deve, invece integralmente aderirsi alla decisione formulata dal Tribunale Federale Nazionale.

La Procura Federale ha deferito, tra gli altri, il sig. Bresciani, addebitandogli, in particolare, di non aver osservato i doveri relativi alla gestione economica della società, omettendo di versare ai giocatori quanto loro spettante in base agli accordi sottoscritti, nonché di averne stipulati altri, in palese violazione del divieto posto dalle norme federali, attributivi di compensi, indennità e premi.

Il quadro probatorio è rappresentato dalle convergenti, puntuali dichiarazioni di tesserati della società, testimonianze che hanno consentito di raggiungere un ragionevole livello di convinta certezza sulla responsabilità del sig. Bresciani in ordine a quanto attribuitogli.

In particolare il capitano della 1^a squadra, Morbiducci ha riferito di non ricevere da moltissimi mesi la propria retribuzione e di come la società non abbia adempiuto ad obbligazioni pecuniarie relative alle sistemazioni logistiche dei calciatori. Lo stesso – in merito alle mancate

retribuzioni – hanno riferito i calciatori Gorelli, Squadroni, Ferrini, Margarita, Bilanzola, Amodeo, Degano e Ruzzier.

Atleti che avevano anche ammesso di aver concordato altre incentivazioni economiche e di essere anche stati destinatari di false comunicazioni societarie in ordine al presunto adempimento delle obbligazioni nei loro confronti.

Dichiarazioni testimoniali che hanno, anche questa volta concordemente, riferito al sig. Bresciani la gestione della società, soprattutto dopo che il suo presidente, sig. Patitucci, ha avuto un comportamento a dir poco contraddittorio, estraniandosi dai doveri della sua carica ed entrando in aperto conflitto con la tifoseria e la società civile civitanovese.

In questo senso assolutamente congruenti appaiono le dichiarazioni della addetta stampa, Marta Bitti, del sig. Valerio Cerolini, team manager e del sig. Giampaolo Gorelli, segretario della società.

Dichiarazioni che non appaiono sminuite, nel loro valore probante, dalle argomentazioni difensive, tutte dirette a inficiare la loro genuinità in base ad un asserito coinvolgimento nella irregolare gestione.

Irregolarità che viene ammessa anche da parte ricorrente allorché invoca, ad attenuante, la (invero scomposta) azione dirigenziale del Bresciani che utilizzava mezzi economici, come gli introiti delle partite, per pagare, in maniera random, i debiti e le obbligazioni, senza una puntuale contabilizzazione. Questo, pur non contestandosi assolutamente utilizzi diversi e fraudolenti o, peggio, appropriazioni, non ha prodotto che confusione e, in ultima analisi, disordine gestorio e gestionale nella società, contravvenendo agli obblighi posti, nello specifico, dall'art. 1 bis C.G.S., posto in stretta e funzionale relazione con gli artt. 91. 94 e 94 ter N.O.I.F., parimenti violati dalla reiterata condotta del Bresciani.

Allo stato degli atti, quindi, non vi è spazio alcuno per una favorevole decisione sulle pretese avanzate dal sig. Giorgio Bresciani, all'epoca dei fatti Direttore Generale della società F.C. Civitanovese 1919 SSD S.r.l., il cui ricorso, pertanto, dev'essere respinto.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Bresciani Giorgio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO U.S.D. VIPO TRENTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE A FATTI IMPUTATI AL CALC. SIMONE SANDRI PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1, 30 COMMA 1 E 92 COMMA 1 N.O.I.F., NONCHÉ DELL'ART. 37 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO L.N.D. – PROC. 952 STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – NOTA DEL 25.9.2015 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 54 del 14.12.2015)

Il calciatore Simone Sandri, prendeva parte ad un torneo di Calcio a 5 (Soccerpoint Cus 2014), svoltosi dal 2.4.2014 al 24.5.2014 presso la parrocchia Santissimo di Trento, senza l'autorizzazione della F.I.G.C. e nulla osta della Società di appartenenza, in violazione degli artt. 1 bis comma 1, 3 comma 1, e 92 comma 1 N.O.I.F. in combinato disposto con l'art. 37 comma 4, regolamento L.N.D..

In conseguenza, veniva deferito avanti il Tribunale Federale Territoriale del Trentino Alto Adige.

Unitamente al calciatore, veniva deferito ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. la Società U.S.D. Vipo Trento.

Il Tribunale all'esito del giudizio infliggeva alla Società l'ammenda di € 200,00 (duecento), squalificando il calciatore Sandri per 2 giornate.

Ha proposto impugnazione la Società la quale rappresenta che il calciatore Sandri era stato ceduto in prestito temporaneo alla Società G.S. Bolghera .

Osserva la Corte che il ricorso è fondato per quanto appresso.

Risulta documentato – Cfr. dichiarazione in data 11.11.2015 del Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento – che il calciatore Sandri – a far data dal 12. 9.2013 e fino al 1.7.2014 - era stato trasferito in prestito temporaneo alla Società G.S. Bolghera.

Risulta dalla stessa accusa, e dalla motivazione del Giudice di primo grado, che il torneo, cui avrebbe preso parte il Sandri in carenza di autorizzazione e nulla osta , si è svolto dal 2.4.2014 al 21.5.2014.

Appare allora pacifico che la Società reclamante, in detto periodo, non poteva essere chiamata a rispondere del comportamento del calciatore, in quanto il Sandri era in costanza di trasferimento temporaneo alla Società G.S. Bolghera.

Per questi motivi la C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dall' U.S.D. Vipo Trento di Trento e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO Sig. TROIANO DONATO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER ANNI 2;**
- **AMMENDA DI €3.000,00,**

INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ A.C. VOGHERA S.R.L., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 8 COMMA 2 C.G.S. - NOTA N. 3244/138 PF13-14 AM/MA DELL'8.10.2015 - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 40/TFN del 4.12.2015)

A seguito di notizie stampa che evidenziavano una attività della G. di F. nei confronti della Società Voghera concernenti possibili illeciti fiscali/contributivi, la Procura Federale apriva una indagine nei confronti della Società stessa.

All'esito di detta indagine la Procura Federale con nota in data 8.10.2015 deferiva il Sig. Donato Troiano – oltre agli altri responsabili della Società – per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. (ora art. 1 bis, comma 1), in relazione all'art. 8, comma 2, C.G.S. e art. 1, comma 1, C.G.S. (ora art. 1 bis, comma 1) in relazione all'art. 37, comma 1, N.O.I.F..

Il Troiano era accusato in particolare nella qualità di Direttore Generale dal 26.3.2010 di aver omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi e la dichiarazione in materia di IVA oltre ad ulteriori irregolarità come meglio specificate nell'inculpazione.

Al Troiano veniva altresì contestato di non aver tempestivamente comunicato alla Lega di competenza l'assunzione della rappresentanza in ambito sportivo dell'AC Voghera S.r.l..

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in data 11.12.2015, accogliendo le richieste avanzate dal Procuratore Federale, condannava il Nazionale – Sezione Disciplinare alla inibizione di anni 2 e ammenda di €3.000,00 (a fronte di una richiesta della Procura Federale di anni 3 di inibizione ed €3.000,00 di ammenda) in quanto: Direttore Generale dell'AC Voghera S.r.l. dal 26.3.2010 e membro del Consiglio Direttivo con la qualifica di Consigliere con delega di rappresentanza nella Stagione Sportiva 2012/13, nonché per quanto riferito dalla G.d.F. di Voghera, "Gestore di fatto del sodalizio", così concorrendo alle violazioni poste in essere dal sig. Francesco Ialenti.

Il Tribunale evidenziava che le accuse mosse al Nazionale – Sezione Disciplinare, in particolare:

- nel periodo 2009/2010, ometteva la presentazione della dichiarazione dei redditi; e presentava una infedele dichiarazione in qualità di sostituto di imposta relativamente a 33 soggetti percipienti; così non dichiarando i ricavi per complessivi €317.744,00; non versando le ritenute IRPEF; con una maggiore base imponibile ai fini IRAP;
- nel periodo 2010/2011, ometteva la presentazione della dichiarazione dei redditi; e presentava una infedele dichiarazione in qualità di sostituto di imposta relativamente a 31 soggetti percipienti; così non dichiarando i ricavi per complessivi €272.044,00; non versando le ritenute IRPEF; con una maggiore base imponibile ai fini IRAP;

- nel periodo 2011/2012, ometteva la presentazione della dichiarazione dei redditi; e presentava una infedele dichiarazione in qualità di sostituto di imposta relativamente a 37 soggetti percipienti ; così non dichiarando i ricavi per complessivi €361.614,00; non versando le ritenute IRPEF; con una maggiore base imponibile ai fini IRAP;

- nei periodi di imposta 2010-2011-2012, non presentava la dichiarazione in materia di IVA, erano tutte fondate e *per tabulas* provate, come risultava altresì dal fatto che le contestazioni della Guardia di Finanza avevano trovato altresì sviluppo nel processo penale aperto dall'A.G. territorialmente competente.

Proponeva impugnazione l'interessato che sottolineava di essersi occupato in seno alla Società prevalentemente di organizzazione di campionati e manifestazioni sportive e di essere stato responsabile della Società stessa per un brevissimo periodo così come risulta dalla Visura Camerale Storica da cui si evince che il Troiano veniva nominato D.G. del Voghera il 26.3.2010 e la carica risultava cessata in data 30.6.2010; e rivestiva in particolare il ruolo di D.G. della "Holding Voghera 1915 S.r.l." socio della A.C. Voghera senza così avere potere decisionale sulle questioni economiche concernenti il sodalizio sportivo.

L'arco temporale dal 31.3 al 30.6.2010 in cui aveva rivestito la carica di Direttore Generale in seno alla Società era troppo breve per essergli imputata qualsiasi responsabilità ed osservava infine che la comunicazione alla Lega era onere del Segretario del sodalizio sportivo.

Ciò posto osserva la Corte che l'impugnazione è parzialmente fondata.

Si osserva, al riguardo, che risulta incontestato che nel caso di specie, il Troiano ha rivestito un duplice ruolo, vale a dire una funzione rappresentativa all'interno della società Voghera S.r.l. – in qualità di D.G., anche se per un arco temporale dal 31.3 al 30.6.2010 limitato – ed allo stesso tempo una funzione rappresentativa dell'unico socio della medesima società sportiva dilettantistica, in quanto D.G. della Holding Voghera 1915 S.r.l..

Non può così ritenersi lo stesso immune dalle contestazioni effettuate e dalle violazioni ascrittegli quanto meno nel periodo in cui ha rivestito la carica di D.G. dal 31.3.2010 e successivamente al 30.6.2010 fintanto che non è stato nominato un nuovo Direttore Generale rimanendo egli fino a tale momento – seppur dimissionario – responsabile della conduzione societaria stessa.

La circostanza poi che sarebbe stato il Segretario a dover effettuare la comunicazione agli organi competenti, non appare circostanza fondata e comunque idonea a sollevarlo dalla responsabilità in quanto come organismo di vertice dotato di poteri di cognizione e controllo.

Per queste ragioni ed in considerazione appunto della parziale fondatezza dell'impugnazione, ritiene equo questa Corte rideterminare la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Troiano Donato, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 6 e l'ammenda a €1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 3 agosto 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio